

WHISTLEBLOWING

Con il termine “**whistleblowing**” s’intende l’attività di segnalazione, riservata al personale dipendente o ai collaboratori diretti esterni con cui l’ordine ha sottoscritto specifico contratto, di sospette condotte illecite, rilevanti o violazioni del modello di organizzazione dell’Ente, fondate su elementi oggettivi.

Dal 15 luglio 2023, in applicazione del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo u.s., deve essere garantita la riservatezza dell’identità della persona che compie una segnalazione, delle eventuali persone coinvolte e menzionate nonché dei dati/documenti contenuti nella stessa.

In applicazione della citata normativa, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia ha provveduto a:

- A. **Definire/aggiornare le linee guida per la gestione delle segnalazioni whistleblowing**, nel P:T:P:C:T (Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza- disponibile sul sito istituzionale), in cui sono indicate le modalità e i presupposti per effettuare le segnalazioni nonché le misure di protezione applicate al segnalante;
- B. **Individuare il Referente “whistleblowing” Dott.ssa Rosa Elena Albini Albini contattabile al numero 0287169796**, che dovrà:
 - 1) **Ricevere** le segnalazioni **oralmente, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante** in un incontro diretto con il referente “whistleblowing” che avrà cura di registrare e/o redigerne apposito processo-verbale, verificato e sottoscritto anche dal segnalante. Tale incontro verrà fissato dal Referente whistleblowing, su richiesta del segnalante, entro 30 giorni dalla richiesta di quest’ultimo;
 - 2) **presentare e fare firmare** il modello di consenso informato da utilizzare in caso di segnalazione;
 - 3) **rilasciare** al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
 - 4) **effettuare una valutazione** sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità;
 - 5) **gestire** adeguatamente le segnalazioni ricevute, i rapporti con il Consiglio dell’Ordine;
 - 6) **mantenere** le interlocuzioni con il segnalante;
 - 7) **comunicare** al segnalante gli esiti dell’attività di indagine.

Al fine di rendere completa e chiara la segnalazione è necessario che il segnalante descriva puntualmente i fatti ed alleggi tutta la documentazione a disposizione che possa agevolare la valutazione da parte del Referente **whistleblowing**.

Si sottolinea che:

- le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima;
- dalla segnalazione non possono seguire atti ritorsivi nei confronti del segnalante;
- il Referente **whistleblowing** agirà nel rispetto della procedura adottata assicurando, nello svolgimento delle proprie attività di accertamento la riservatezza dell’identità del segnalante, fatto salvo l’esercizio delle azioni a tutela dei diritti dell’Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.